

## ***Protocollo di Legalità***

*tra*

*Prefettura - U.t.G. di Sassari*

e

*ANAS. S.p.A.*

e

ICI ITALIANA COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.P.A.

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata  
relativamente alla realizzazione della seguente Opera:

***Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia –  
Lotto 6 dal Km 55+050 al Km 61+450***

**CUP :** F21B10000890001

LA PREFETTURA - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari, nella persona del Prefetto  
Dr. Giuseppe MARANI,

Il Soggetto aggiudicatore-ANAS S.p.a., nella persona del Dott. Roberto Massi-Direttore  
Tutela Aziendale,

la ICI ITALIANA COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.P.A., nella persona dell'Ing. Vincenzo Costantino, in forza di procura speciale autenticata notarile Rep. 50344 del 18.7.218,

## PREMESSO

- che in data 23.04.2013 è stato stipulato il contratto Rep n. 24.346.racc. n.11.346, tra ANAS SpA-soggetto aggiudicatore e l'A.T.I. tra Tecnis SpA, COGIP INFRASTRUTTURE SpA e SINTEC S.p.A. per l'affidamento unitario della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di adeguamento al tipo "B" dell'itinerario della S.S. 199 Sassari-Olbia, lotto 6;
  - che, con contratto stipulato in data 21 marzo 2018 Rep. n.14899 Raccolta n.8290, l' Anas S.p.a ha preso atto dell'avvenuta cessione, in data 28.09.2017, del ramo d'azienda

Le Fe. 1966 for 1 <sup>Off</sup> <sub>15</sub>

Sardegna (comprendente i contratti dei lotti 5 e 6 dell'intervento di adeguamento della SS. 189 Sassari-Olbia) della Tecnis SpA con sede a Tremestieri Etneo, mandataria dell'A.T.I. fra Tecnis SpA, Cogip Infrastrutture SpA e Sintec SpA aggiudicataria della realizzazione degli stessi lavori, alla società ICI ITALIANA COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.P.A. con sede in Roma, anche agli effetti derivanti dal proseguo dei rapporti posti in essere in relazione agli stessi lavori;

- che dal predetto contratto in data 21.3.2018 risulta che con provvedimento del Tribunale di Salerno-Ufficio del G.I.P. in data 3.1.2018 è stata autorizzato il Commissario Straordinario della Tecnis SpA, nel frattempo nominato a seguito di ammissione della stessa società alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. 347/2003 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 8.06.2017, a sottoscrivere il contratto di trasferimento del suddetto ramo d'azienda in favore dell'ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture SpA;
  - che dal predetto contratto stipulato in data 21 marzo 2018 risulta pure che in data 16.1.2018 la suddetta Tecnis SpA ha concluso una transazione con Cogip Infrastrutture SpA e Sintec SpA in base alla quale queste ultime due società hanno rinunciato alle loro quote nel raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dell'appalto dei suddetti lavori;
  - che l'intervento in questione rientra nel programma delle "infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi" di cui alla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, ed è identificato con CUP F21B10000890001;
  - che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
  - che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
  - che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
  - che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'art. 203, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, prevede il monitoraggio finanziario per i lavori di cui alla parte II, Titolo.III, Capo IV del decreto legislativo n. 163/2006;
- Della*

- che il CIPE in materia di monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.155 del 7-7-2015;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
- che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Sassari, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Sassari;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese eventuali procedure abitative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 è stato adottato il Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1989, n. 121, della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, nuovo regime divenuto operativo con il corrente anno;
- che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito "CCASGO"), cui successivamente è subentrato il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (di seguito "C.C.A.S.I.I.P.") ha approvato nella seduta del 13 aprile 2015 uno schema di Protocollo che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla citata delibera CIPE n. 58/2011;
- che, pertanto, il Protocollo è redatto secondo il citato nuovo schema predisposto dal C.C.A.S.I.I.P. e approvato, con integrazioni relative agli aspetti sanzionatori, dal CIPE con delibera n. 62 del 6 agosto 2015, pubblicata sulla G.U.R.I., Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio;

*legge - delle s* 3 *del 11-10-15*

- a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle "Partite IVA senza dipendenti";
  - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
  - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
- che gli oneri derivanti dall'attuazione del protocollo sono ottemperati attingendo al quadro economico relativo all'opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo;

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

## **Articolo 1**

### **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:
  - a) **Protocollo:** il presente protocollo di legalità
  - b) **Prefettura:** la Prefettura di Sassari che sottoscrive il Protocollo di legalità
  - c) **Codice Antimafia:** il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136", adottato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e s.m.i.
  - d) **Opera/Opere:** l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra il Soggetto aggiudicatore e l'Appaltatore
  - e) **Stazione Appaltante:** il Soggetto aggiudicatore, con sede in Roma, via Monzambano
  - f) **Contratto di appalto:** contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra la stazione appaltante e l'appaltatore, avente per oggetto l'esecuzione di lavori o la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
  - g) **Appaltatore:** affidatario dei lavori con sede in Roma, via dei Villini n. 3/A;
  - h) **Subappaltatore:** ciascun soggetto che ha stipulato un contratto con l'appaltatore;
  - i) **Subcontraente/i:** l'avente causa del Sub appaltatore ovvero dell'Appaltatore, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera
  - l) **Subcontratto/i:** qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dall'Appaltatore, o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla realizzazione

dell'Opera, nonché intercorrente con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'opera

- m) **Filiera delle Imprese:** ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'Anac, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre all'Appaltatore tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella "filiera" le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n.15/2015 sopra richiamata
- n) **Banca Dati:** la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo
- o) **Banca Dati Antimafia:** la "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

## **Articolo 2**

### **CONFERIMENTO**

#### **DATI**

1. Ai fini del Protocollo, la Stazione appaltante garantisce, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n.58/2011 - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.

2. La Stazione appaltante s'impegna ad inserire nei contratti con l'Appaltatore apposita clausola con la quale lo stesso Appaltatore assume -impegnandosi a prevede analogo obbligo in tutti i sub-contratti- l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi alle società e imprese interessate a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera, nonché di prevedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8:

3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti conclusi dall'Appaltatore ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.

4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del protocollo.

5. La trasmissione dei dati alla Stazione appaltante relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati è a carico dell'impresa interessata e deve avvenire nei successivi dieci giorni.

6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.

### ***Articolo 3***

#### **VERIFICHE ANTIMAFIA**

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIIP. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato D.L n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114 (*white list*). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.

2. La Stazione Appaltante si impegna a rendere disponibile alla Prefettura ed ai soggetti dalla stessa indicati una Banca Dati informatica contenente i dati acquisiti e relativi ai soggetti (imprese e ditte individuali) che partecipano, a qualunque titolo, alla realizzazione dell'Opera. Tale Banca Dati sarà alimentata *on-line* dalla Stazione appaltante stessa.

3. La Stazione Appaltante alimenterà la Banca Dati con i medesimi dati inseriti nella BDNU, nonché quelli forniti alla Prefettura, per il rilascio delle informazioni di cui al



paragrafo 1 del presente articolo, compresi i dati relativi ai contratti esclusi, con i dati di cui all'art. 7, nonché con i dati relativi alle variazioni successivamente intervenute.

4. Nei casi previsti dall'art. 91 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., qualora a seguito di tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o Imprese interessate, non possono essere stipulati i contratti di cui all'art. 1 né concessa l'autorizzazione alla stipula di sub-contratti. In tali casi, inoltre, l'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura di Sassari alla Stazione Appaltante.

5. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 92 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere alla stipula dei contratti anche in assenza delle "Informazioni", la Stazione Appaltante potrà provvedere alla stipula del contratto di affidamento e l'affidatario alla stipula del contratto di subaffidamento motivando l'urgenza; in tali casi, la Stazione Appaltante si impegna ad inserire e rendere operativa ed a far inserire all'affidatario ed a far rendere operativa la clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, con conseguente applicazione della penale di cui al paragrafo 6, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al paragrafo 4. In detti casi la Stazione Appaltante, comunica senza ritardo all'affidatario o, per il tramite di questo ai subaffidatari, l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o Impresa cui le "Informazioni" si riferiscono.

6. Nel caso in cui le "Informazioni antimafia" di cui all'art. 91 e ss. del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni del committente (affidatario o subaffidatario) nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il diritto del committente al maggior danno.

7. L'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo, salvi i casi di errore scusabile, ha ad ogni effetto carattere essenziale per il corretto adempimento dell'affidamento tra la Stazione Appaltante e l'affidatario.

8. Restano comunque ferme le misure straordinarie previste dall'art. 32 del D.L. n. 90/2014.

9. Le verifiche antimafia di cui all'art. 93 D.Lgs n. 159/2011 e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo Interforze, costituito presso le Prefetture in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

10. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche

problematiche di rilievo; alla "cabina di regia", che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

11. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'articolo 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al Contraente l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94 comma 2 del Codice Antimafia.

#### ARTICOLO 4

##### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE**

1. La verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art. 1, comma 53, della citata legge n.190 del 2012 (*white list*) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 3 paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per i Contratti di affidamento ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
  - fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
  - servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
  - somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "cabina di regia" di cui al precedente art. 3, paragrafo 11, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopracitata nozione di filiera dell'opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'Anac, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIIP.

#### *Articolo 5*

### **PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO**

1. La Stazione Appaltante e l'appaltatore si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni :

a) Clausola n. 1. "il soggetto aggiudicatore e l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

b) Clausola n. 2. il soggetto aggiudicatore e l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo aente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell' del soggetto aggiudicatore ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l' impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n.114.

### **Articolo 6**

### **PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA**

1. La Stazione Appaltante e l'appaltatore si impegnano:

*lefe - R. d'U. 9/11/11*

- a) ad inserire nella documentazione contrattuale il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché al protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015, in materia di monitoraggio finanziario;
- b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- c) ad inserire nelle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

**1.1) Clausola n. 1**

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la Stazione Appaltante.

**1.2) Clausola n. 2**

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto con Prefettura ed Anas .in data 14.11.2018, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

**2. La Stazione Appaltante e l'appaltatore si impegnano, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione dell' Opera quanto segue:**

- a) l'obbligo per l'Appaltatore e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
- b) l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1) e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, contestualmente prevedendo

l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

c) l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia a carico del Cessionario; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al Soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia.

d) l'obbligo per l'Appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17/07/2016, n.136 recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/05/2014 concernente l'applicazione della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio e recante modifica del Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")-, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'opera, che si avvalgano della facoltà di distacco della manodopera.

3. La Stazione Appaltante e l'appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata secondo il disposto del comma 5, lett. l) del medesimo art. 80.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dalla Stazione Appaltante ai fini della revoca degli affidamenti.

## Articolo 7

### **COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI**

**1.** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, la Stazione Appaltante s'impegna a rendere immediatamente disponibile una "Banca Dati" relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011. Tale banca dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario di cui alla delibera CIPE n. 15/2015, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:

- a) "Anagrafe degli esecutori";
- b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere" che contiene il "Settimanale di cantiere o subcantiere".

Tale infrastruttura informatica è allocata presso la Stazione Appaltante. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Sassari, tramite trasmissione dei dati al seguente indirizzo pec: protocollo.prefss@pec.interno.it, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla DIA e all'ANAC.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:

- i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015
- iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- v. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
- vi. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.



**2.** I dati in questione verranno immessi dalla Stazione Appaltante, in apposita sezione della Banca Dati, denominata "Anagrafe degli esecutori". L'Anagrafe degli esecutori contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 4, anche i seguenti dati:

- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
- tipologia e importo del contratto di affidamento o subcontratto;
- oggetto delle prestazioni;
- durata del contratto di affidamento o subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto di affidamento o subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
- indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle linee guida indicate alla delibera CIPE n. 15/2015.

**3.** In tutti i Contratti o Subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

i. mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;

ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;

iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445.

**4.** La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui conssegue l'applicazione da parte della Stazione Appaltante, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.

**5.** Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.

**6.** La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione dalla Stazione Appaltante attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi dell'art. 93 del Codice antimafia dell'art. 1, comma 1 lett. e del Decreto interministeriale 21.3.2017 di costituzione del CCASIIP.

### **Articolo 8**

#### **SANZIONI**

##### **1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.**

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art. 105, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, è sanzionata:

**1.1** in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

**1.2** in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'affidatario o del subcontraente;

**1.3** in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

##### **2. Esito dell'informazione interdittiva**

In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 1, punto iii, del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti dell'affidatario o del subcontraente estromesso dal cantierè è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del contratto di affidamento o del subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014.

##### **3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto III e IV, e agli artt. 5 e 6.**



Il mancato inserimento, da parte dell'affidatario o del subcontraente, delle clausole di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto III e IV, e agli artt. 5 e 6 del Protocollo, è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

**4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.)**

La violazione, da parte dell'affidatario o del subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, la previa intesa con ANAC.

**5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera**

La violazione, da parte dell'affidatario o del subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 2 lettere c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

**6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale**

In caso di violazione da parte dell'affidatario o del subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/oo).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

**7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale)**

La violazione, da parte dell'affidatario o del subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

**7.1** in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'affidatario o del subcontraente;

7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

## **8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI.**

Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 8 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto.

## **9. Modalità di applicazione delle penali.**

**9.1** Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'affidatario; nonché, per il tramite dell'affidatario, nei confronti del subcontraente. In tutti i casi la Stazione Appaltante ne darà informazione alla Prefettura.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (affidatario o subcontraente), in relazione alla prima



erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, alla Stazione Appaltante ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incipienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

**9.2** Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione della Stazione Appaltante e da questa accantonate nel quadro economico dell'intervento. La Stazione Appaltante potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante nell'ipotesi che all'intervento medesimo non sia stato assegnato alcun contributo statale o per l'eventuale importo che ecceda tale contributo.



**9.3** Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015.


#### **10 Risoluzione del contratto**

**10.1** La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico della Stazione Appaltante e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario o del subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

**10.2** La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

#### **Articolo 9**

#### **SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE**

  
lefe · dhr · h · 17 · del · 111

**1.** Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza dell'appaltatore che opera sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

**2.** Il "Settimanale di cantiere" di cui alla delibera CIPE n. 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

- i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta ( l'affidatario, il subcontraente quali operatori e imprese della filiera), dei mezzi dell'affidatario, del subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle "partite iva" senza dipendenti;
- ii. al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
- iii. all'affidatario cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

**3.** Le informazioni acquisite, da trasmettere all'indirizzo pec:

[protocollo.prefss@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefss@pec.interno.it), sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:

- i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
- iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;

b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dalla Stazione Appaltante di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno posti a carico dell'appaltatore, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.

5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8 paragrafo 7 del Protocollo.

6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 paragrafo 9.2 del Protocollo.

### Articolo 19

## **MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA**

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

**2.** Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale

Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittori del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.

3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del CCASGO e del CCASIIIP il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Protocollo.

5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'infrastruttura siano già presenti altre opere rientranti nel PIS il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.

### **Articolo 11**

#### **VERIFICHE SULLE EVENTUALI PROCEDURE DI ESPROPRIOP**

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, la Stazione Appaltante s'impegna a fornire alla Prefettura U.T.G. di Sassari, per via telematica all'indirizzo PEC: [protocollo.prefss@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefss@pec.interno.it), il piano particolare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablative, la Stazione Appaltante indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE n. 58/2011, potrà avvalersi, ai fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

### **Articolo 12**




Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.

**Articolo 13**


**ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

Il Soggetto aggiudicatore provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al CCASHIP con cadenza semestrale, un proprio rapporto.


Sottoscritto a Sassari il 14.11.2018

Il Prefetto di Sassari, Dott. Giuseppe Marani .....   
per la Stazione Appaltante, Dott. Roberto Massi .....   
per l'Affidatario, Ing. Vincenzo Costantino ..... 

(limitatamente all'articolo 10)

Il Rappresentante Territoriale del Lavoro, Dott. Massimiliano Mura. 

Le OO.SS. di categoria:

per la Fillea CGIL, Sig. Stefano Pietro Simula .....   
per la Filca CISL, Sig. Luca Scanu .....   
per la Feneal UIL, Sig. Marco Foddai ..... 

44-3414

1944-1945